

**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO  
CENTRO INTERNAZIONALE COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO  
UNIVERSITY CENTER FOR INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT  
(CICOPS)**

**Art. 1- Istituzione**

E' istituito presso l'Università degli Studi di Pavia il Centro di Servizio di Ateneo "Centro Internazionale Cooperazione per lo Sviluppo / University Center for International Cooperation and Development" (CICOPS).

Esso afferisce all'Area Dirigenziale Relazioni internazionali, innovazione didattica e comunicazione

**Art. 2—Sede e amministrazione**

Il Centro ha la propria sede in Corso Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia.

**Art. 3 — Finalità ed attività**

Il Centro persegue le seguenti finalità:

- promuove la cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo, con iniziative proprie o collaborando e sostenendo iniziative proposte dai Dipartimenti;
- stimola i rapporti tra l'Ateneo pavese e le Università dei PVS;
- sviluppa tutte le forme pubbliche e private di cooperazione culturale, scientifica e tecnico-professionale, al fine di approfondire lo studio dei problemi sociali ed economici dei PVS e di contribuire alla soluzione degli stessi;
- su mandato del Rettore rappresenta l'Università negli organismi locali, nazionali ed internazionali finalizzati alla Cooperazione allo Sviluppo.

Per il raggiungimento di tali finalità il Centro svolge le seguenti attività:

- elaborazione e gestione di progetti di cooperazione universitaria internazionale;
- supporto logistico ad iniziative di cooperazione promosse dai Dipartimenti;
- organizzazione e gestione di un database di tutte le attività di cooperazione internazionale in atto presso l'Università;
- supporto scientifico ad ONG impegnate nei PVS;
- attività di promozione della cooperazione a livello locale;
- collaborazione con istituti, centri e scuole che offrono corsi di formazione sulla cooperazione internazionale;
- promozione della mobilità da e verso le Università dei PVS anche tramite l'assegnazione di borse di studio.

L'elenco è comunque da ritenersi indicativo e non esaustivo delle modalità di intervento possibili, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Art. 4 - Organi del Centro**

Sono Organi del Centro di servizio:

- il Presidente
- il Comitato Tecnico Scientifico
- la Giunta

**Art. 5 - Il Presidente**

Il Presidente:

- ha la rappresentanza del Centro nel rapporto con gli Enti esterni nei limiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. Il Presidente, oltre a coordinare e sovrintendere i lavori del Centro, convoca e presiede la Giunta e il Comitato Tecnico Scientifico.

- indica le linee di indirizzo per lo sviluppo dell'attività del Centro. In tale attività è coadiuvato dal Dirigente.

Spetta inoltre al Presidente, con la collaborazione della Giunta:

- formulare le proposte in merito ai piani di sviluppo e ai programmi delle attività del Centro ed elaborare la relazione annuale sull'attività del Centro stesso da sottoporre all'approvazione del Comitato tecnico-scientifico per il successivo invio all'Amministrazione universitaria.

Il Presidente assume, in caso di urgenza e di necessità, con proprio decreto, provvedimenti di competenza del Comitato tecnico-scientifico e della Giunta, sottoponendoli alla ratifica degli stessi a pena di decadenza, nella prima seduta utile da tenersi, di norma, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento stesso.

Il Presidente è nominato dal Rettore tra i professori di ruolo in servizio presso l'Università degli Studi di Pavia che indica, allo scopo, il ProRettore o il Delegato del Rettore competente per materia, se nominato, o persona appositamente delegata.

Nell'atto di delega sarà indicata la funzione di Presidente del Centro.

Egli è il referente del Rettore per la Cooperazione Internazionale.

Dura in carica un triennio accademico e può essere rinominato.

Il Presidente designa, tra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 6 un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento o assenza.

#### **Art. 6- Il Comitato Tecnico Scientifico**

Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo deliberativo del Centro con le competenze previste dallo Statuto e dai Regolamenti universitari per gli Organi collegiali.

Il Comitato tecnico-scientifico approva:

- il piano di programmazione annuale delle attività, il budget e il piano di sviluppo del Centro;
- i criteri generali per l'utilizzo dei fondi a disposizione del Centro ed eventuali richieste di nuove risorse umane e di nuovi spazi;
- la relazione annuale sull'attività del Centro;
- le convenzioni, i contratti e i tariffari per attività conto terzi;
- funge da tramite fra Centro e Dipartimenti assicurando la reciproca comunicazione di ogni attività in tema di Cooperazione Internazionale.

E' composto dal Presidente, che lo Presiede, da un rappresentante per ciascun Dipartimento designato dal Direttore del Dipartimento.

Ne fa parte altresì il Dirigente che ha anche funzioni di segretario verbalizzante.

Il rappresentante del Rettore per i processi di internazionalizzazione ed il rappresentante del Centro Studi Popoli Extraeuropei "Cesare Bonacossa" hanno diritto di presenziare alle riunioni della Comitato Tecnico Scientifico con voto consultivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico può costituire al suo interno Commissioni istruttorie e può cooptare esperti, scelti per la loro competenza su determinati problemi oggetto dell'attività del Centro.

Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato di norma una sola volta.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce, di norma, due volte in ciascun anno accademico.

Per il funzionamento del Comitato valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Regolamento Generale di Ateneo.

## **Art. 7 – La Giunta**

Il Comitato Tecnico-Scientifico, su proposta del Presidente, istituisce la Giunta, composta, da:

- il Presidente, che la presiede
- il Vice Presidente
- da un rappresentante per macroarea nominato dal Comitato Tecnico Scientifico fra i propri componenti

Il rappresentante del Rettore per i Processi di Internazionalizzazione ha diritto di presenziare alle riunioni della Giunta.

La Giunta collabora con il Presidente per la formulazione delle proposte da sottoporre al Comitato tecnico-scientifico e per l'attuazione delle iniziative approvate dallo stesso Comitato. Coadiuvando il Presidente nella predisposizione del piano annuale di attività da sottoporre al Comitato tecnico-scientifico e propone al Comitato tecnico-scientifico i criteri generali per l'utilizzo dei fondi a disposizione del Centro ed eventuali richieste di nuove risorse umane e di nuovi spazi.

Essa ha potere deliberativo sulle questioni di ordinaria amministrazione relative al funzionamento del Centro ed esercita i poteri di istruttoria eventualmente delegati tramite apposita delibera del Comitato Tecnico-Scientifico.

Per il funzionamento della Giunta valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Regolamento generale di Ateneo. La Giunta dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermata, di norma una sola volta.

Essa decade automaticamente con la cessazione del Presidente.

La Giunta può deliberare, su proposta del Presidente, di avvalersi di prestazioni di collaboratori esterni al Centro, di consulenti o di esperti, approvando la relativa spesa. Formula le richieste di personale necessario per il funzionamento del Centro, indicandone la relativa tipologia.

## **Art. 8 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni**

Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà stipulare apposite convenzioni-quadro di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri.

Le convenzioni dovranno prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell'ambiente.

Le convenzioni, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Comitato tecnico scientifico e, ove previsto dai regolamenti di Ateneo, anche dagli Organi di Governo accademici.

## **Art. 9- Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro**

Il Centro dispone di Personale Tecnico-Amministrativo assegnato dalla Direzione Generale.

Le attività tecniche ed amministrative potranno essere svolte anche da personale condiviso con altre strutture. Il Centro potrà altresì operare con personale assunto con altre forme contrattuali.

Il Centro disporrà di un budget assegnato, assegnato in sede di predisposizione del budget, di eventuali contributi erogati da strutture universitarie o da Enti pubblici o privati che operano nell'ambito del Centro, da introiti derivanti da contratti attivi e/o da prestazioni a tariffario.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Centro dispone di idonee attrezzature elencate nell'allegato A.

## **Art 10- Modalità per la gestione amministrativo-contabile**

Il Centro ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Il Centro può stipulare contratti e svolgere prestazioni di ricerca e di servizio, compatibili con i fini istituzionali dell'Università e i principi ispiratori dello Statuto.

#### **Art. 11 - Regole per la modifica del regolamento del Centro**

Il regolamento del Centro redatto sulla base dello schema-tipo allegato al Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri, potrà essere modificato - nel rispetto del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri - con decreto del Presidente, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico, ad eccezione di quanto normato dagli artt. 3, 6, 7, 8 del Regolamento di Costituzione e Funzionamento dei Centri, la cui modifica compete al Comitato tecnico-scientifico con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Eventuali modifiche in difformità allo schema-tipo saranno sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

#### **Art. 12 - Clausole di scioglimento**

Il Centro potrà essere sciolto qualora venissero meno le sue finalità istituzionali.

l'Organo deliberativo del Centro lo dichiarerà con apposita motivata delibera, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti. La delibera dovrà altresì dare conto della situazione finanziaria e patrimoniale del Centro. Andranno in ogni caso assolti gli impegni già assunti. I beni e le attrezzature del Centro, nonché il numerario, assolti i debiti, restano di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, che provvederà alla loro destinazione con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo, a fronte di una accertata inattività del Centro stesso, protratta per un triennio, o per altre ragioni adeguatamente motivate o`su proposta dei Consigli di Dipartimento interessati.

#### **Art. 14 - Norme finali e di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Pavia, nonché al Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri.